

ALLEATA PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento costituisce parte integrante della Nota informativa di Alleata Previdenza - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce Alleata Previdenza si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 26.11.2018.

OGGETTO

Di seguito vengono indicate le regole generali di disciplina delle modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata presso la forma pensionistica complementare.

CONDIZIONI PER OTTENERE L'ANTICIPAZIONE

L'anticipazione può essere concessa dalla forma pensionistica complementare esclusivamente per:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
- d) ulteriori esigenze degli aderenti.

L'anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento. Condizione essenziale per ottenere le anticipazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE

L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:

- > 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi a), b), c);
- > 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso d).

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.



www.alleanza.it

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111 - Fax +39 041 3362763

Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323

Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento

di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.

MODALITÀ DELLA RICHIESTA

Per richiedere l'anticipazione della posizione individuale è indispensabile compilare e sottoscrivere l'apposito modulo allegato e inviarlo insieme ai documenti necessari con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano.

La Compagnia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Compagnia, entro 30 giorni, invia all'aderente richiesta di integrazione e provvede all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

La Compagnia si riserva il diritto di chiedere ulteriori documenti utili per accertare il diritto all'anticipazione o individuare l'importo da erogare.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

Nel caso in cui l'anticipazione venisse concessa tramite la presentazione di preventivi di spesa, l'aderente si obbliga a consegnare alla forma previdenziale copia dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento, non appena in suo possesso.

EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

SPESE SANITARIE PER TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta entro 90 giorni dalla data del preventivo di spesa o della ricevuta di pagamento.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- > dichiarazione rilasciata dall'ASL (o da una struttura pubblica competente) attestante che le spese sono conseguenti a situazioni gravissime attinenti l'aderente, il coniuge o i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- > copia delle fatture attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa, rilasciati da operatori specializzati (in quest'ultimo caso l'aderente dovrà produrre in seguito, appena disponibili, copia delle fatture attestanti il pagamento);

- > copia del certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela nel caso in cui le spese riguardino il coniuge o i figli dell'aderente.

ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER L'ADERENTE O PER I FIGLI

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dalla data di stipulazione del preliminare di acquisto o entro i 18 mesi successivi alla redazione del rogito.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto:

- > copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere inoltrata copia del rogito definitivo);
- > certificato di residenza anagrafico;
- > dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con firma autenticata, da cui risulti l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato o da acquistare e la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) su altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato il suddetto immobile;
- > copia del certificato di stato di famiglia (in caso di acquisto della prima abitazione per i figli), rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERE A), B), C) E D), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380, RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

L'anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla prima casa di abitazione.

Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al secondo periodo del paragrafo precedente, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni di uso;

- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente:

- > certificato di residenza anagrafico;
- > dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con firma autenticata, da cui risulti l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato e la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) su altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile da ristrutturare;
- > atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione;
- > capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- > copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette oppure al Centro Operativo di Pescara prima dell'inizio dei lavori dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;
- > copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
- > fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale o ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato;
- > comunicazione alla ASL, ove necessaria, in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri;
- > certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio (in caso di interventi sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalle normative e che precisi la somma a carico dell'aderente.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 90 giorni dalla data del preventivo di spesa o entro i 90 giorni successivi all'effettivo pagamento delle spese.

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI ADERENTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

Il Decreto Legge n. 189/2016, coordinato con la Legge di conversione n. 229/2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", dispone, per tutti gli aderenti di previdenza complementare residenti nei Comuni elencati negli Allegati 1 e 2 al citato Decreto e riportati di seguito per pronta evidenza, per un periodo transitorio di tre anni decorrente dal 24 agosto 2016, la possibilità di richiedere anticipazioni:

- > per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R n. 380/2001 (interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione, restauro e di risanamento conservativo, etc) sulla prima casa di abitazione (per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata), e
- > per ulteriori esigenze degli aderenti (per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata), anche in assenza del requisito di otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare.

Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni sopra dette si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

Le disposizioni sopra dette possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell'allegato 1, 2 e 2-bis del sopra citato decreto, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

